


**STATUTO COMITATO STUDENTESCO
IPSAAABI DE FRANCESCHI PACINOTTI**



**TITOLO I
FINALITÀ E INTRODUZIONE**

ART. 1 - FINALITA' DELLA SCUOLA 1. La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connesse ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee. 2. Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme agli insegnanti ed al personale scolastico e non possono essere considerati né considerarsi come meri frequentatori di aule.

ART. 2 - IL COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto; è l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
2. E' costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale degli Studenti.
3. Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.L. cit. art. 13 c. 5.
4. Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti né ad altre associazioni studentesche. Tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.
5. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

ART. 3

1. Il comitato studentesco è il più alto organo di rappresentanza della componente studentesca dell'Istituto.

**TITOLO II
COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

ART. 4 – Membri di Diritto e Membri Osservatori

1. Il comitato studentesco è composto da un numero variabile di Membri di Diritto e Membri Osservatori.
2. Fanno parte dei “membri di diritto” tutti coloro siano stati eletti per le rappresentanze riportate nell'*art.3* e il cui mandato non sia ancora scaduto. I membri di diritto godono di diritto di parola e di voto.
3. Fanno parte dei “membri osservatori” tutti coloro abbiano fatto richiesta all'Ufficio di

Presidenza e la cui richiesta sia stata accettata secondo le modalità riportate nel seguente regolamento.

4. I membri Osservatori o Tutor, sono ex rappresentanti, il cui mandato sia scaduto, incaricati di aiutare i neo-eletti a svolgere i loro compiti sin da subito e di garantire la continuità dei progetti. Svolgono ruolo Consultivo.
5. I membri osservatori non hanno diritto di voto durante le riunioni dell'organo, ma hanno, comunque, diritto di parola.

ART. 5 – RICHIESTA ED ACCETTAZIONE PER I MEMBRI OSSERVATORI

Gli studenti che abbiano i requisiti riportati nell'*art.4* devono presentare formale richiesta all'ufficio di Presidenza del Comitato Studentesco. La proposta viene, poi, inserita all'Ordine del Giorno e votata dall'assemblea. La richiesta viene considerata accettata con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto (50% + 1).

ART. 6 – ELENCO DEI MEMBRI

Un elenco dei membri stilato dal Presidente durante la prima seduta viene pubblicato sull'Albo del Comitato Studentesco. È compito del Presidente tenere l'elenco aggiornato.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE DEGLI ESTERNI

1. il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e la DSGA possono assistere alle riunioni del Comitato Studentesco in occasioni straordinarie.

TITOLO III PRESIDENTE, SEGRETARIO E DELEGATI

ART. 8 - PRESIDENTE

1. La più alta carica del Comitato Studentesco è il Presidente, la cui elezione viene disciplinata dal presente regolamento.
2. Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le seguenti funzioni:
 - a) Convocare in accordo con i Rappresentanti d'Istituto, le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento.
 - b) Stilare l'Ordine del Giorno in collaborazione con i rappresentanti d'Istituto (o.d.g.).
 - c) Il Presiedere e i Rappresentanti d'Istituto presiedano le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando le discussioni, gli interventi, i tempi delle riunioni.
 - d) Sciogliere l'assemblea e terminare una riunione, se ritenuto necessario, in caso di tumulto.
 - e) Rendere conto, su richiesta del Dirigente Scolastico, delle attività pertinenti al Comitato Studentesco.
 - f) Per la prima riunione il Presidente uscente o i Rappresentanti d'istituto vigenti presiedono e regolano le votazioni per il rinnovo delle cariche.

ART. 9 – DELEGATO DEL PRESIDENTE

In assenza del presidente del comitato e dei rappresentanti d'Istituto potrà essere delegata di

comune accordo una quarta figura per tenere il comitato

ART. 10 – CRITERI DI ELEGGIBILITÀ

1. La carica del Presidente è compatibile con quella di Istituto, Consulta Provinciale e Parlamento Regionale.
2. La carica del Delegato è compatibile con qualsiasi livello di rappresentanza Studentesca.

ART. 11 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Il Presidente del Comitato e del segretario viene eletto tramite procedimento elettorale da tenersi durante la prima seduta del Comitato.
2. Possono presentare la candidatura per le cariche i rappresentanti di Istituto, Consulta e Parlamento.
3. Per le elezioni ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario: viene eletto chi abbia ricevuto la maggioranza dei voti, ritenuti validi.
4. Prima della votazione è concesso un tempo di cinque (5) minuti per tenere un breve discorso elettorale.
5. La votazione è segreta. Si costituisce un'urna, una cabina elettorale ed una commissione elettorale, i cui membri siano estratti a sorte.
6. All'interno della commissione elettorale si individua una personalità che svolga le funzioni di segretario e verbalizzi le procedure. Si hanno, poi, due (2) scrutatori.

ART. 12 – DELEGATO DEL SEGRETARIO

Il segretario, una volta eletto, ha facoltà di scegliere fra i membri di diritto un (1) loro delegato.

ART. 13 – SEGRETARIO

1. Il segretario del Comitato è responsabile di redigere il verbale delle sedute plenarie.
2. I verbali vengono poi consegnati ai membri, tramite gruppo whatsapp, alla segreteria, per aggiornamento dell'Albo e, in forma cartacea, al Presidente.

TITOLO III PREROGATIVE E FUNZIONI DEL COMITATO

ART. 14 – NUMERO LEGALE

L'assemblea del Comitato si trova in numero legale per poter deliberare, qualora all'interno sia presente almeno $\frac{1}{4}$ dei membri di diritto.

ART. 15 – FREQUENZA E CONVOCAZIONE

Il comitato ha la facoltà di riunirsi mensilmente, in sedute di una o due ore, durante la mattinata di lezione. Il comitato non può essere convocato in orario scolastico a meno di trenta (30) giorni dalla fine della scuola.

ART. 16 – ATTIVITÀ

1. Il comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le seguenti iniziative: La “Giornata dello Studente”, le iniziative di festa, sportive, artistiche, culturali, di divulgazione, o di altre tipologie proposte degli studenti.
2. Il Comitato Studentesco svolge ruolo di consulenza per i rappresentanti di istituto nell'organizzazione delle Assemblee di Istituto.
3. Il Comitato può avanzare proposte ai rappresentanti di Istituto, su tema e OdG dell'Assemblea.

ART. 17 – ASSEMBLEE DI ISTITUTO

1. Per quanto riguarda l'Assemblea di Istituto, il comitato deve operare in armonia con il Regolamento di Istituto ed accordarsi con la Dirigenza ed i Rappresentanti di Istituto.
2. L'assemblea può essere convocata su richiesta del comitato con almeno il 50% dei membri favorevoli.

TITOLO IV PROPOSTE E DELIBERE

ART. 18 – PRESENTAZIONE PROPOSTE

1. Le proposte da discutere nell'assemblea del Comitato Studentesco devono essere state inserite all'Ordine del Giorno.
2. Una proposta viene inserita nell'O.d.G. Qualora un membro di diritto ne faccia richiesta formale al Presidente o al Segretario.
3. Le delibere devono essere prese a maggioranza relativa (50% + 1) dei presenti, tramite alzata di mano.

ART.19 – RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO

Tutte le delibere del Comitato, che costituiscano una proposta da formularsi all'interno del Consiglio di Istituto, saranno in quest'ultimo presentate dai Rappresentanti di Istituto.

TITOLO V COMMISSIONI INTERNE

ART. 20 – COMMISSIONI

1. Esistono, all'interno dell'organo, cinque (6) commissioni interne stabili:

- a) Trasporti
- b) gestione del verde
- c) Sport
- d) Edilizia Scolastica
- e) Eventi
- f) Comunicazione

2. Possono essere create temporaneamente altre commissioni di lavoro, per porre attenzione su un tema in particolare.

ART. 21 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni sono formate su base volontaria da un numero variabile di membri del Comitato. Si richiede una certa omogeneità nel numero delle varie commissioni.

ART. 22 – ORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Durante la prima riunione delle Commissione i suoi membri scelgono un Referente ed un Segretario, il primo che relazioni durante le sedute plenaria su quanto fatto e sui progressi conquistati, il secondo che verbalizzi ogni seduta.
2. Le commissioni stilano una lista dei propri membri conservata ed aggiornata dal proprio Referente.
3. Il Presidente del Comitato e i rappresentanti d'Istituto possono partecipare alle riunioni delle commissioni.
4. I referenti sono tenuti ad aggiornare periodicamente il Presidente ed i rappresentanti d'Istituto sulla frequenza delle riunioni, sulle proposte e sui progressi fatti.

TITOLO VI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 23 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il regolamento può essere integrato e modificato nelle sue parti solamente secondo le modalità di seguito riportate:

- a) Presentazione di una modifica, da parte del 20% dei membri del Comitato.
- b) Approvazione della modifica da parte della maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.
- c) Sottoscrizione del Presidente sulle modifiche.

ART. 24 – ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento può essere abrogato solamente secondo le modalità di seguito riportate:

- a) Presentazione della richiesta di abrogazione, da parte del 30% dei membri del Comitato.
- b) Approvazione dell'abrogazione da parte dei due terzi degli aventi diritto al voto.
- c) Istituzione di una Commissione Costituente, composta da sei (6) rappresentanti di Classe, i Rappresentanti di Istituto, di Consulta e Parlamento.
- d) La Costituente elabora un nuovo regolamento seguendo le indicazioni del Presidente e del Comitato.
- e) Il comitato prende in esame il testo, che deve essere approvato con almeno l'80% dei favorevoli.

TITOLO VII
ALBO DEL COMITATO STUDENTESCO

ART. 25 – L'ALBO

1. L'albo del Comitato è una bacheca con funzione di archivio di libero accesso, il cui scopo è raccogliere tutti i documenti riguardanti il Comitato.
2. L'albo viene tenuto aggiornato dal Presidente e dal Segretario.
3. L'albo viene inserito in sezione sul sito dell'Istituto.

TITOLO VIII
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

ART.26 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Le giustificazioni per le assenze devono pervenire all'Ufficio di Presidenza. (composto da Presidente, Segretario e Rappresentanti d'Istituto)

ART. 27 – PARTECIPAZIONE

1. All'inizio di ogni seduta il Segretario presenta un foglio che i membri sono tenuti a firmare per attestare la loro presenza.
2. Nella prima riunione plenaria, oltre allo spazio per la firma, sul foglio presentato sarà lasciato uno spazio per scrivere il proprio numero di telefono e poter, quindi, istituire il gruppo del Comitato, per le comunicazioni.